

ANCIT

Contributo

sul disegno di legge delega sulla riforma fiscale (C. 3343)

c.a. VI Commissione Camera dei Deputati

Nell'ambito della riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
e altri aspetti del Sistema Tributario

Roma 17 novembre 2021

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

*Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Indice	
Premessa	3
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 1	4
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 2	4
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 3	5
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 4	5
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 5	5
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 6	5
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 7	5
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 8	5
Osservazioni – valutazioni e suggerimenti sull’art. 9	6
Conclusioni	6
Partecipazione al tavolo tecnico permanente	6

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

*Iscritta nella Sezione II dell’elenco Associazioni che posso rilasciare l’attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Partner del Progetto “Percorsi Fiscali” del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze*

1. PREMESSA

In apertura, esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento per l'attenzione mostrata da questa Onorevole Commissione nel voler conoscere le osservazioni della nostra Associazione in merito all'attività conoscitiva sulla riforma dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e altri aspetti del Sistema Tributario, in quanto consapevoli che i Tributaristi sono tenuti quotidianamente a interpretare correttamente le norme per rendere i cittadini partecipi a qualsiasi tributo loro imposto.

In primo luogo dalla lettura dell'articolato si evince che il Governo Nazionale si è posto un obiettivo molto ambizioso sia sotto il punto di vista della rivoluzione epocale del sistema di tassazione dei redditi da lavoro, da capitale e da immobili, sia sotto il profilo della tempistica indicata di 18 mesi.

La riforma ipotizzata per i redditi da lavoro si basa su un sistema duale dove i redditi prodotti puramente da attività lavorativa verrebbero assoggettati a tassazione col noto "sistema a scaglioni" ancorché con aliquote riviste e scaglioni ridisegnati mentre la parte di reddito generata dall'impiego di capitale sconterebbe un'aliquota proporzionale (orientativamente a metà strada tra quelle attualmente in vigore 21% per la cedolare secca e 26% per rendite finanziarie).

CRITICITA': la riforma ipotizzata, con modalità operative tutte da definire, e stante il Sistema Duale con la suddivisione del reddito di impresa o lavoro autonomo tra reddito da lavoro e da impiego di capitale, dovrà prevedere che i redditi generati dall'impiego di capitale **Non** debbano essere assoggettati a contribuzione previdenziale (Inps o G.S.) e in nessun caso produrre un appesantimento burocratico per i contribuenti.

Ogni intervento previsto, è comunque condizionato dall'invarianza di gettito per lo Stato e quindi non si pone l'obiettivo di ridurre il carico impositivo in capo al cittadino (come auspicato) ma la tenuta dei conti.

Sarà necessario comunque per ogni singolo provvedimento ipotizzato, prevedere una fase di concertazione con le parti sociali interessate al fine di dialogare con i diretti interessati per giungere a posizioni il più possibile "condivise".

Ci preme sottolineare di come il nostro intervento voglia evidenziare che un'eventuale riforma dell'IRPEF/IRES/IRAP dovrebbe, innanzitutto, prendere in considerazione che la nostra Costituzione, all'art.53, stabilisce che *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività"*.

Pertanto, nell'art. 53 vengono individuati tre criteri fondamentali:

- l'universalità (riguarda tutti);
- la capacità contributiva (ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie capacità economiche);
- la progressività.

Analizzando le peculiarità dei singoli articoli della bozza del DDL possiamo esprimere queste prime impressioni che stante l'indeterminatezza del provvedimento sono da considerarsi provvisorie in attesa di avere qualcosa di concreto e definitivo da valutare.

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ART.1:

L'art. 1 è da accogliere con favore il dettato del comma 1 lettera "b-2" ove si prevede l'eliminazione di "micro-tributi" per i quali gli oneri di adempimento dei contribuenti risultino insensatamente elevati a fronte del gettito prodotto. Il richiamo all'invarianza di gettito a seguito dell'eliminazione di questi micro-tributi non porta alcun vantaggio economico al contribuente ma solo eventualmente un alleggerimento "burocratico per gli adempimenti".

ART.2:

Riteniamo corretta l'intenzione di ridurre gradualmente le aliquote medie effettive (soprattutto al 3° scaglione attuale che prevede un salto di 11 punti percentuali dalla precedente e che pare raggruppare al suo interno la maggior parte dei redditi medi dichiarati), al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro soprattutto dei giovani e dei percettori di secondi redditi, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili.

Riteniamo corretta la revisione delle deduzioni e detrazioni dal reddito che ad oggi prevede oltre 200 casistiche differenti e che continuano ad aumentare senza una giustificabile efficienza sull'imposta e un carattere di equità generale andando di fatto ad aumentare gli adempimenti posti a carico del contribuente e dei consulenti tributari che li assistono.

La possibile razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni dall'imposta di cui alla previsione di delega *sub* comma 1, lett. c), in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, comma 2, del provvedimento renderà possibile ridurre il carico dei contribuenti adottando per le stesse detrazioni metodologie semplificate, ad esempio, uno sconto immediato al sostenimento della stessa spesa, che può generare un credito d'imposta a favore del soggetto erogante la prestazione di servizio ovvero la cessione del bene.

Considerato l'attuale possibilità, istituita dal legislatore, in merito alla cessione del credito che consta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto "parziale", pari all'importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- con la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Sarebbe opportuno prevedere di estendere la possibilità di apposizione del visto di conformità anche ai Tributaristi qualificati ai sensi della norma UNI 11511

Questo intervento, assai lodevole, in quanto riduce gli oneri sia a carico dei contribuenti e sia a carico dell'Amministrazione ai fini dei controlli sulla reale spettanza della detrazione, potrebbe essere esteso anche in merito ad altre detrazioni riguardanti, per esempio, le spese scolastiche, le spese relative agli asili nido, le spese relative alle assicurazioni, eccetera.

ART.3:

L'art. 3 prevede la tassazione dei redditi di impresa e/o soggetti all'IRES indipendente e neutrale rispetto al reddito delle persone fisiche. A tale riguardo è necessario provvedere ad una revisione complessiva della disciplina di detraibilità dei costi allineandola a quella delle maggiori economie europee. (Esempi – trattamento dei costi auto, per telefonia, per carburanti, abbattimento delle perdite e revisione dei coefficienti di ammortamento (assolutamente obsoleti) che risalgono

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributaristi Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

nell'attuale stesura agli anni '80). Per una verifica sarebbe opportuno preventivare un lavoro di raccolta dati riferita al trattamento di tali voci nei principali mercati europei.

Riteniamo corretto avvicinare i valori civilistici e fiscali, prestando particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti.

ART.4:

L'art. 4 si pone quale onere di rimodulare le aliquote sull'Imposta sul Valore Aggiunto in quanto sono considerate una necessità per contrastare l'erosione e l'evasione; ciò consentirebbe di aumentare il grado di efficienza coerentemente con la disciplina Europea di "armonizzazione dell'imposta". La spinta verso fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili prevista al comma 1 lettera C è da considerare con favore anche in coerenza con l'"European Green Deal"

ART.5:

La graduale eliminazione dell'IRAP, non può essere condizionata dalla eventuale copertura della perdita di gettito; se l'imposta è ritenuta "superabile" deve essere soppressa senza comportare alcuna incidenza sull'IRES e sui redditi d'impresa in quanto ad oggi molti redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono esclusi dall'applicazione di detta imposta.

ART.6:

Riteniamo fondamentale che in primo luogo debba essere fatta una ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare inserendo a Catasto tutti gli Immobili e i Fondi esistenti; in seconda battuta e dopo aver valutato l'impatto di un possibile maggiore gettito con l'accatastamento dei c.d. Immobili "fantasma", procedere ad una revisione dei classamenti degli immobili con una eventuale nuova attribuzione di rendita catastale.

Evidenziamo delle riserve sulla volontà del legislatore di voler procedere con un ipotetico accatastamento delle aree edificabili in quanto assai aleatorie e spesso utilizzate esclusivamente da parte dei Comuni per fare cassa in attesa dell'accettazione da parte delle Regioni delle variazioni proposte sui piani regolatori comunali.

Possibili criticità: occorre tenere in debito conto l'effetto di una eventuale revisione tout-court delle rendite catastali sul patrimonio esistente in particolare modo sugli effetti che avrebbe (l'innalzamento delle rendite) anche sulle valutazioni e sulla definizione dell'ISEE.

Art.7:

L'art. 7 intende procedere alla soppressione delle addizionali regionali e comunali sostituendole con una sovrimposta (all'Irpef) la cui aliquota di base potrà essere manovrata dalle regioni e dai comuni entro limiti che saranno fissati con i decreti delegati.

Ciò comporta che le nuove aliquote di base costituiranno un'aliquota variabile da regione a regione e da comune a comune creando una complessità di aliquote incomprensibili ed altresì ingestibili sia in merito alla tassazione del reddito di lavoro dipendente che di pensione.

Di fatto si ritornerebbe al sistema di vecchio riparto tra Stato Regioni e Comuni.

ART.8:

Non abbiamo particolari osservazioni in merito alle *modifiche del sistema nazionale della riscossione salvo considerare che nell'attuale sistema di remunerazione dell'attività di riscossione esistono due modalità di riscossione dell'aggio e riteniamo opportuno valutare se sia corretto imputare tutto l'aggio*

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

a carico del contribuente trascorsi i 60 giorni dalla notifica mentre sarebbe più opportuno prevedere un progressivo aggravio a carico del contribuente prevedendo scaglioni di aggio differibili nel tempo.

ART.9:

Riteniamo molto interessante quanto previsto nel testo in merito alla “codificazione delle disposizioni legislative” per affermare la chiarezza e la certezza dei soggetti giuridici nel diritto del Sistema Tributario. Assolutamente condivisibile la creazione di “testi Unici” con la c.d. “semplificazione del lessico” uniformandolo a quello utilizzato negli atti dell’UE.

CONCLUSIONI

Per concludere, possiamo dire che le intenzioni sono sicuramente buone anche se la strada ipotizzata prevede una infinità di decreti Attuativi.

DISPONIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO PERMANENTE

La nostra Associazione, formata da professionisti certificati di cui alla norma UNI 11511 presenti su tutto il territorio nazionale, si rende disponibile alla partecipazione al c.d. “Tavolo Tecnico Permanente”, con i propri esperti, considerando che sarà una delle priorità del governo Draghi la riforma fiscale assicurando il proprio contributo con professionalità.

Il Presidente ANCIT

Luigi Pessina

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell’elenco Associazioni che posso rilasciare l’attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Partner del Progetto “Percorsi Fiscali” del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze